



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 7, comma 3, ultimo periodo, con i quali sono stabilite disposizioni concernenti, tra l'altro, la nomina del Consigliere diplomatico del Ministro e l'indennità spettante per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto datato 19 marzo 2020, attualmente al controllo secondo la normativa vigente, con il quale si è proceduto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, alla nomina del Dott. Fabio Sokolowicz – Consigliere di Ambasciata – a Consigliere diplomatico del Ministro dell'economia e delle finanze a decorrere dal 3 marzo 2020;

VISTA la nota del 6 marzo 2020, prot. n. 4015, con la quale in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tetti retributivi è stato richiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Cons. Amb. Fabio Sokolowicz;

VISTA la nota del 16 marzo 2020, prot. n. MAE00447132020-03-16 acquisita in pari data con protocollo n. 4602, con la quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato l'ammontare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Cons. Amb. Fabio Sokolowicz;

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Amb. Fabio Sokolowicz ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Amb. Fabio Sokolowicz ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del 2013;

VISTO l'articolo 23 - *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATA la necessità di determinare l'indennità spettante al Cons. Amb. Fabio Sokolowicz, per l'assolvimento del citato incarico di Consigliere diplomatico del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA Articolo unico

A decorrere dal 3 marzo 2020 al Dott. Fabio Sokolowicz - Consigliere di Ambasciata - per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere diplomatico del Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, nonché dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, un'indennità fissata nella misura annua lorda pari ad € 74.422,26 da liquidarsi in tredici mensilità.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 22 APR 2020

